**Allegato H**

*Modello di convenzione per soggetti costituiti da meno di 12 mesi*

**CONVENZIONE**

**per la disciplina dell’esecuzione dell’iniziativa**

**“ “**

L’anno duemiladiciassette il giorno ….. del mese di ………, presso l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (in seguito denominata AICS), via Salvatore Contarini n. 25-00135 Roma, codice fiscale numero 97871890584, nella persona del Direttore Generale Dr.ssa Laura Frigenti,

**e**

il (*Indicare il Soggetto Esecutore*), avente sede legale a ……, via/viale……, codice fiscale…………….., nella persona del ………………… , Dr.ssa/Dott ……………….

**PREMESSO**

* che l’articolo 17 della Legge n. 125/2014 istituisce l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;
* che la Legge n. 125/2014 concernente la “D*isciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*” e in particolare l’art. 1, comma 2, elenca gli obiettivi fondamentali della cooperazione allo sviluppo;
* che l'art. 23, comma 2 della Legge n. 125/2014 stabilisce che "*Sono soggetti del sistema della cooperazione allo sviluppo: a) le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici; b) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali; c) le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'articolo 26; d) i soggetti con finalità di lucro, qualora agiscano con modalità conformi ai principi della presente legge, aderiscano agli standard comunemente adottati sulla responsabilità sociale e alle clausole ambientali, nonché rispettino le norme sui diritti umani per gli investimenti internazionali*";
* che l'art. 27, commi 1 e 2 della Legge n. 125/2014 prevede a sua volta che "*1.* *L'Italia riconosce e favorisce l'apporto delle imprese e degli istituti bancari ai processi di sviluppo dei Paesi partner, fatta eccezione per le società e le imprese iscritte nel registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità e responsabilità sociale"* e che "*2. È promossa la più ampia partecipazione dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo alle procedure di evidenza pubblica dei contratti per la realizzazione di iniziative di sviluppo finanziate dalla cooperazione allo sviluppo, nonché dai Paesi partner, dall'Unione europea, dagli organismi internazionali, dalle banche di sviluppo e dai fondi internazionali, che ricevono finanziamenti dalla cooperazione allo sviluppo";*
* che l’art.16 del Decreto Ministeriale n. 113/2015 (“*Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo”)* prevede che "*1. L'agenzia può affidare a soggetti privati con finalità di lucro la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo promosse dai medesimi soggetti, nel rispetto della finalità della legge medesima. 2. L'Agenzia promuove forme innovative di partenariato, volte al più ampio coinvolgimento delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie, nonché al sostegno e alla crescita del settore privato nei Paesi partner. 3. Le attività di cui al presente articolo si conformano in ogni caso ai principi e alle finalità della legge istitutiva, agli standard internazionali in materia di diritti umani, di lavoro dignitoso, di responsabilità sociale e di tutela ambientale, alle norme in materia di contratti pubblici e, in particolare, al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni, nonché al codice di comportamento di cui all'articolo 20, fatte salve le competenze del Comitato congiunto*".

**PRESO ATTO**

* che il Comitato Congiunto ha approvato, con Delibera n. [ ] del [ ], l’ Avviso per un importo complessivo di 4,8 milioni di euro a valere sulle risorse 2017 e che lo stesso è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. [ ]del [ ];
* che successivamente con Determina n. [ ] del Direttore Generale dell’AICS è stata nominata apposita Commissione per la valutazione delle proposte, secondo quanto stabilito al punto 4 del Avviso;
* che a seguito dell’espletamento delle procedure di selezione previste dal predetto Avviso, il Direttore Generale dell’AICS con Determina n. [ ] del [ ] ha approvato la graduatoria nella quale è compresa, in posizione utile, per l’ottenimento del contributo AICS, l’iniziativa denominata [ “…. “] proposta dal Soggetto Esecutore cui è stato attribuito il codice AID [ ] .

**TUTTO CIO’ PREMESSO**

Fra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1**

**Oggetto della Convenzione**

L‘AICS e il Soggetto Esecutore concordano sull’esecuzione dell’iniziativa denominata *“………………….”-* AID [ ] e descritta nell'allegato [ ] .

**Art. 2**

**Realizzazione dell’iniziativa**

1. Il Soggetto Esecutore sarà responsabile della realizzazione dell’iniziativa, le cui attività avranno una durata pari a [ ] mesi, come previsto nella documentazione di cui all’articolo 22 della presente Convenzione.

2. La stipula della presente Convenzione segna l’avvio dell’iniziativa e dell’ammissibilità delle relative spese.

3. L’inizio delle attività deve avvenire entro e non oltre due mesi dalla stipula della presente Convenzione e dovrà essere comunicato all’AICS, da parte del Soggetto Esecutore, per mezzo di posta elettronica certificata [ ].

4. Qualora siano intervenuti aggiornamenti nell’arco di tempo intercorso tra l’approvazione dell’iniziativa e l’inizio delle attività, il Soggetto Esecutore dovrà presentare il *piano operativo* delle attività. Il piano operativo deve essere composto da due sezioni: la prima include il conto economico aggiornato; la seconda riporta gli eventuali aggiornamenti motivati intervenuti nella proposta progettuale, come da modello allegato ai sensi dell’art. 22, comma 2 lett. a).

**Art. 3**

**Costo e finanziamento dell’iniziativa**

1. Il costo complessivo dell’iniziativa ammonta a € ……………. (*importo in lettere/00*) finanziato con contributo

€ ……………a carico dell’AICS.

2. Il Soggetto Esecutore sarà responsabile nei confronti dell’AICS della totalità dei costi dell’iniziativa e sarà responsabile dello svolgimento di tutte le attività previste dalla presente Convenzione. L'importo oggetto di finanziamento è esente da IVA ai sensi dell’articolo 10 del DPR del 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le Parti convengono di attenersi al conto economico presentato dal Soggetto Esecutore ai sensi del punto V.2.4 del suddetto Avviso e allegato alla presente Convenzione quale parte integrante della stessa come previsto al successivo articolo 22, comma 1, lett. c), ovvero al conto economico aggiornato ai sensi del precedente articolo 2, comma 4.

4. Le spese sostenute dovranno essere pertinenti, ammissibili documentate, comprovabili e contabilizzate sulla base dei requisiti definiti dal successivo articolo 6 e rendicontate nelle modalità di cui all’articolo successivo 5.

**Art. 4**

(*Garanzie* )

1. Il Soggetto Esecutore presenta una garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 di importo pari a Euro [ ] e pari al 10 per cento del contributo AICS. La garanzia prestata dovrà essere efficace per tutta la durata dell’iniziativa nonché per i 12 mesi successivi al termine indicato per l’ultimazione della stessa.

2.Il Soggetto Esecutore presenta copia conforme della polizza di responsabilità civile che tenga indenne AICS dai danni a terzi e che viene allegata alla presente Convenzione quale parte integrante della stessa.

**Art. 5**

**Gestione del contributo e modalità di erogazione**

1. Il contributo a carico dell’ AICS, pari ad euro …………….( *importo in lettere/00*) , sarà erogato al Soggetto Esecutore come segue:

Prima rata : €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pari al 50% del contributo

Seconda rata: €\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pari al 30% del contributo

Saldo: €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pari al 20% del contributo

**NB: In caso di iniziative di durata inferiore a 36 mesi, il contributo a carico dell’AICS potrà essere modulato differentemente e andranno conseguentemente riformulati i commi 2 e 3:**

1. Prima rata: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_pari al 60% del contributo; Saldo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_pari al 40% del contributo

2. L’erogazione delle rate di contributo è per stati di avanzamento delle attività. Per le prime due rate, l’erogazione avviene entro trenta giorni i) dalla presentazione della rendicontazione contabile e della relativa nota descrittiva e al netto delle eventuali spese non ammissibili rilevate nella relazione di revisione contabile. A seguito dell’esame della rendicontazione che verrà comunque effettuato dall’AICS, l’Agenzia si riserva di decurtare dalle rate successive, ovvero di richiedere il rimborso procedendo, ove necessario, a escussione della garanzia di cui al precedente articolo 4, di eventuali spese inammissibili non rilevate dal revisore.

3. L’erogazione del saldo avviene successivamente all’approvazione della rendicontazione finale sia delle attività, sia contabile. Il Soggetto Esecutore è tenuto ad inviare all’AICS, entro e non oltre sei mesi dalla fine dell’iniziativa, la rendicontazione finale unitamente ad apposito verbale in cui dichiari la conclusione delle attività progettuali. L’AICS esamina la rendicontazione finale entro tre mesi dalla sua ricezione.

4.Fatto salvo il comma 2, ai fini dell’erogazione di un anticipo della prima rata di contributo non superiore a € 5.000.000, il Soggetto Esecutore potrà presentare la prima rendicontazione contabile con relativa nota descrittiva rappresentativa delle attività di avvio dell’iniziativa e delle spese sostenute entro tre mesi dalla stipula della presente Convenzione. Superato tale termine, il Soggetto Esecutore si impegna a presentare la rendicontazione ai sensi dei commi 2 e 5.

5. La rendicontazione deve comprendere: una parte contabile con dettagliata nota descrittiva relativa al periodo di riferimento secondo i prospetti previsti dai modelli allegati di cui all’articolo 22, comma 2, lett. c) della presente Convenzione.

6. Ogni rendiconto deve essere corredato da una relazione di revisione contabile che ne certifichi, a seguito dell’esame della documentazione giustificativa, la correttezza e la corrispondenza al conto economico da ultimo approvato dall’AICS, evidenziando eventuali spese inammissibili e ogni altro elemento utile per la valutazione dell’AICS sulla corrispondenza del risultato contabile dell’iniziativa con quello di gestione delle attività rendicontate. Il rendiconto va trasmesso, unitamente alla relazione di revisione contabile, all’AICS tramite posta elettronica certificata.

**Art. 6**

**Ammissibilità delle spese rendicontate**

1. Le spese rendicontate nei modi e nei tempi previsti dall’articolo 5 della Convenzione, per essere considerate ammissibili, devono in linea generale:

* riferirsi esclusivamente al periodo di realizzazione dell’iniziativa. Tale periodo è definito dall’intervallo temporale intercorrente tra la data di avvio dell’iniziativa e il termine ultimo di realizzazione del progetto, così come comunicati all’AICS ai sensi rispettivamente degli articoli 2 e 5 della Convenzione;
* essere espressamente e strettamente attinenti al progetto approvato dall’AICS ed essere conformi alla normativa italiana vigente e/o del Paese di realizzazione dell’iniziativa;
* non essere valorizzazioni;
* essere spese sostenute esclusivamente dal Soggetto Esecutore;
* essere tutte registrate in una contabilità separata di progetto tenuta dal Soggetto Esecutore.

Esse devono inoltre:

* risultare giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Sui documenti di spesa originali (presentati in copia conforme all’originale) deve essere apposta la dicitura “Spesa sostenuta con il cofinanziamento/finanziamento dell’AICS – “Bando profit”;
* derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d’incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l’oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione all’intervento, i termini di consegna e le modalità di pagamento;
* essere pagate in modo conforme alla normativa che stabilisce gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L. n. 136/2010, come modificata dalla Legge n. 217 del 2010) e in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii);

2. Le spese non attestabili tramite fatture devono essere riscontrabili nella contabilità ed essere chiaramente riferibili al progetto in base ad apposita documentazione che ne attesti l’imputazione percentuale alle attività finanziate.

3. Nel caso di pagamenti in valuta estera, il controvalore in euro è ottenuto sulla base del cambio utilizzato per la transazione del giorno di effettivo pagamento a un tasso di cambio ufficialmente documentabile.

4. Ai fini dell’ammissibilità della spesa a finanziamento/cofinanziamento farà fede la relativa data valuta attestata dal relativo estratto conto.

**Art. 7**

**Revisore contabile**

1. Il Soggetto Esecutore si impegna a comunicare all’AICS, tramite posta elettronica certificata [ ], i dati ( [*nome e cognome*][*recapito*], [*numero di iscrizione al Registro dei revisori legali di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e ss.mm.ii.* ], [*curriculum vitae*]), del Revisore Contabile. individuato per l’iniziativa. Il Revisore deve risultare iscritto da almeno tre anni al Registro dei revisori legali e avere almeno tre anni di esperienza nell’ambito della revisione e/o nel controllo contabile presso società e/o enti pubblici.

2. Il Soggetto Esecutore allega alla presente Convenzione la Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità, debitamente sottoscritta da parte del Revisore contabile, con l’incarico conferito dall’Esecutore medesimo, come da modello allegato ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. b).

3. Il Soggetto Esecutore si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla AICS tramite posta elettronica certificata [ ] qualsiasi cambiamento motivato intervenuto in merito.

**Art. 8**

**Attività e obblighi del Soggetto Esecutore**

Il Soggetto Esecutore si impegna, nel rispetto della normativa vigente, a:

a)assicurare la realizzazione dell’iniziativa;

b) assicurare il corretto svolgimento dell’iniziativa e presentare all’AICS la rendicontazione contabile con relativa nota descrittiva delle attività nei modi e tempi stabiliti al precedente articolo 4;

c) trasmettere all’AICS, tramite posta elettronica certificata [ ], nel caso l’iniziativa preveda la costituzione di partnership al fine dell’implementazione delle attività progettuali, copia dell’accordo di partenariato entro i termini stabiliti per la comunicazione di inizio delle attività così come previsto dal precedente articolo 2, comma 3;

d) rilasciare un’attestazione da cui risulti la correttezza di tutte le procedure nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

e) verificare che siano assicurati tutti gli adempimenti connessi alle attività del personale con particolare riferimento alle prescrizioni assicurative, previdenziali e antinfortunistiche;

f)assicurare che il personale operante nel/nei Paese/Paesi partner [ ] , in esecuzione all’iniziativa oggetto della presente Convenzione, si impegni contrattualmente a rimanere estraneo a questioni politiche, etniche, religiose aventi carattere interno al suddetto territorio e ad astenersi da qualsiasi manifestazione suscettibile di nuocere alle buone relazioni tra l’Italia e l’area in questione;

g) mettere a disposizione dell’AICS in Italia e nel/nei Paese/Paesi partner [ ] ogni utile elemento di valutazione, al fine di verificare la corretta gestione dell’iniziativa;

h) rispettare e far rispettare dal personale impiegato nell’iniziativa la normativa in vigore nel [*Paese*] e le misure di sicurezza impartite dalla Rappresentanza diplomatica in [*Paese*].

**Art. 9**

**Attività e Obblighi dell’AICS**

1. L’AICS faciliterà ogni operazione e contatto, tra Italia e [*Paese*], diretto alla buona esecuzione della Convenzione.

2. L’AICS eserciterà il controllo sullo svolgimento dell’iniziativa. In particolare, l’AICS si riserva, nel corso dell’esecuzione della Convenzione, di far eseguire dal proprio personale, o da esperti/organismi all’uopo designati, missioni di controllo per esaminare e verificare l’andamento dell’iniziativa e i risultati conseguiti.

3. Le verifiche non dovranno interferire con le attività dell’iniziativa e potranno essere eseguite anche senza preavviso.

**Art. 10**

**Modifiche dell’iniziativa**

1.Ogni eventuale successiva modifica dell’iniziativa, che comporti una variazione di spesa superiore al 15 per cento della corrispondente categoria di costo prevista nel conto economico previsionale allegato alla presente Convenzione, ovvero aggiornato ai sensi del precedente articolo 2, dovrà essere preventivamente comunicata all’AICS tramite posta elettronica certificata, entro e non oltre trenta giorni dall’insorgere della necessità di variazione. Tale necessità dovrà essere debitamente motivata e/o documentata e autorizzata dall’AICS in forma scritta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero dall’ultima comunicazione intercorsa tra le Parti. Non saranno comunque ammesse variazioni di spesa superiori al 50 per cento della corrispondente categoria di costo prevista nel conto economico previsionale allegato alla presente Convenzione.

2.Ogni eventuale proroga o rinnovo dovrà essere comunicato e autorizzato dall’AICS nei tempi e nei modi di cui al comma precedente.

3.Ogni eventuale necessaria sostituzione delle risorse professionali indicate in sede di offerta dovranno essere comunicate e autorizzate dall’AICS nei tempi e nei modi di cui al comma 1.

4.Le variazioni negative dei ricavi così come approvati nel conto economico previsionale allegato alla presente Convenzione, ovvero aggiornato ai sensi del precedente articolo 2, dovranno essere comunicate e motivate.

5.Non sarà ammessa nessuna modifica all’iniziativa che possa comportare un onere finanziario aggiuntivo per l’AICS e che possa alterare gli obiettivi dell’iniziativa.

**Art. 11**

**Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il Soggetto Esecutore si impegna a sottostare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii. A tal fine, rende noto che il conto dedicato di cui all’articolo 3 della citata legge n. 136/2010 è il seguente:

C/C n. [ ]

Presso Banca [ ]

IBAN [ ]

Soggetti delegati ad operare sul conto: [ ], codice fiscale [ ], funzione [ ].

2. Il suddetto conto è dedicato, anche in via non esclusiva, ai contributi pubblici. Restano in ogni caso ferme le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 6 della legge n. 136/2010.

**Art. 12**

**Clausola risolutiva espressa**

1. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, ed in applicazione dell’art. 3, comma 8 della Legge del 13 agosto 2010 n. 136, si conviene che in caso di pagamenti disposti senza avvalersi di banche o della Società Poste italiane Spa, il vincolo contrattuale si intenderà risolto di diritto mediante comunicazione da parte dell’AICS, da inviarsi con posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo con certezza della data di ricevimento. Sarà sufficiente che, nella comunicazione, la AICS dichiari la propria intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.
2. La risoluzione del contratto lascia impregiudicata l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

**Art. 13**

**Forza maggiore**

1. Nel caso in cui per cause di forza maggiore (eventi bellici, atti di terrorismo, epidemie, chiusura delle frontiere o assimilabili) sia impossibile portare a compimento l’iniziativa, o sia necessario modificarla in modo tale che si persegua comunque l’obiettivo generale di cui all’art. 1, il Soggetto Esecutore ne dovrà dare immediata comunicazione all’AICS tramite posta elettronica certificata, di dette modifiche, debitamente motivate e/o documentate.
2. Nella comunicazione, l’Esecutore descriverà le cause che hanno determinato l’evento, indicandone la prevedibile durata e dovrà indicare gli effetti e i rimedi che intende attivare, ove possibile. L’AICS si riserva la facoltà di avviare una procedura di accertamento. Verificate le comprovate motivazioni, l’AICS autorizzerà in forma scritta le necessarie modifiche all’iniziativa purchè non comportino alcun onere aggiuntivo per l’Agenzia.
3. Se le cause di forza maggiore renderanno necessaria l’interruzione dell’iniziativa, il Soggetto Esecutore dovrà presentare la rendicontazione delle spese sostenute fino a quel momento. Saranno oggetto di rimborso i costi fin lì sostenuti e ritenuti ammissibili dall’AICS, inclusi tutti quelli derivanti da impegni di spesa documentati già assunti nell’ambito dell’iniziativa per fornitura di beni e servizi in corso di esecuzione.

**Art. 14**

**Rapporti AICS – Soggetto Esecutore**

1. La presente Convenzione non comporta per l’AICS alcuna responsabilità collegata alla gestione dell’iniziativa e ai rapporti giuridici e contrattuali ed extracontrattuali eventualmente posti in essere dal Soggetto Esecutore per l’esecuzione della medesima iniziativa.

2. L’esecuzione della presente Convenzione dovrà effettuarsi in stretto collegamento tra l’AICS e il Soggetto Esecutore.

3. L’AICS sarà informata sulle fasi relative all’espletamento della Convenzione e riceverà copia degli atti amministrativi adottati dal Soggetto Esecutore relativi alla Convenzione in oggetto. Ambedue le Parti garantiscono che il trattamento dei dati personali nell’ambito dell’attuazione della presente Convenzione avverrà nel rispetto di quanto previsto dal D.L.196/2003.

**Art. 15**

**Visibilità**

1. Il Soggetto Esecutore si impegna a garantire una adeguata visibilità alle attività, ai beneficiari e ai risultati dell’ iniziativa, assicurando un chiaro riferimento al cofinanziamento della Cooperazione Italiana allo Sviluppo anche mediante l’utilizzo del logo dell’AICS, ovvero nelle altre  forme che AICS comunicherà al Soggetto Esecutore.
2. Qualora l’AICS o il Soggetto Esecutore intendano pubblicare in qualsiasi forma (anche telematica) informazioni o risultati, scaturiti dalle prestazioni connesse alla presente Convenzione, o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, le Parti concorderanno i termini e i modi della pubblicazione. Le pubblicazioni dovranno comunque riportare il Progetto oggetto della presente Convenzione e citare l’AICS utilizzando anche il suo logo.

**Art. 16**

**Risoluzione della Convenzione**

1. Le Parti convengono che il reiterato e ingiustificato inadempimento da parte del Soggetto Esecutore alle obbligazioni di cui all’articolo 2, comma 3 e all’articolo 8, ovvero da parte dell’AICS in caso di mancata e ingiustificata erogazione del contributo ai sensi dell’articolo 4, possa comportare la risoluzione della presente Convezione previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile.
2. La parte interessata comunicherà alla controparte per iscritto, mediante posta elettronica certificata, l’inadempienza contrattuale invitandola a provvedere entro e non oltre i successivi 30 giorni. Decorso inutilmente il termine, la presente Convenzione si intenderà risolta.
3. In caso di risoluzione per inadempimento del Soggetto Esecutore, l’AICS – sulla base della valutazione delle attività e delle spese - potrà richiedere il rimborso del contributo erogato ed eventualmente non speso, ovvero speso per costi non ammissibili.
4. In caso di risoluzione per causa non imputabile al Soggetto Esecutore, l’AICS è tenuta a rimborsare le spese già correttamente effettuate dall’Ente, in ragione di un conteggio consuntivo che le raffronti con quelle previste.

**Art. 17**

**Restituzione dei Fondi**

Nel caso di irregolarità o mancato rispetto dei termini e/o condizioni contrattuali, il Soggetto Esecutore ha l’obbligo di restituire i fondi percepiti e non utilizzati, nonché i fondi percepiti ed utilizzati in maniera difforme dallo scopo fissato nella presente Convenzione e in modo illegittimo.

**Art. 18**

**Foro competente**

Le Parti si impegnano a risolvere qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione della presente Convenzione ricorrendo a soluzioni conciliative condivise. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, le Parti ricorreranno all’Autorità giudiziaria competente, Foro di Roma.

**Art. 19**

**Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto o derogato nei precedenti articoli, valgono e si osservano le disposizioni ed i regolamenti vigenti in materia di contratti e obbligazioni.

**Art. 20**

**Entrata in vigore e Durata**

1. La presente Convenzione entra in vigore al momento della sottoscrizione della stessa da entrambe le Parti.

2. La durata della stessa è legata alla durata delle attività dell’iniziativa, a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di cui al precedente articolo 2, comma 3.

**Art.21**

**Domiciliazione**

I documenti, a eccezione di quelli trasmessi tramite posta elettronica certificata, dovranno essere inviati ai seguenti indirizzi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**  Via Salvatore Contarini 25, 00135 Roma |  | **Soggetto ESECUTORE**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Art.22**

**Parti integranti e allegati della Convenzione**

1. Le Premesse unitamente ai seguenti documenti formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione:

a. Proposta progettuale

b. Determina n. [ ] del Direttore Generale dell’AICS

c. Conto economico previsionale inerente l’iniziativa e nota descrittiva ;

d. Cronoprogramma

e. Copia conforme della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi

2. Quale supporto tecnico-operativo per il Soggetto Esecutore, si allegano i seguenti modelli:

a. Modello di piano operativo

b. Modello di dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità del revisore contabile

c. Modello di prospetto di conto economico di consuntivo e nota descrittiva

**Art. 23**

**Modifiche del Contratto**

1.Il Soggetto Esecutore si impegna a comunicare tempestivamente all’AICS, tramite PEC, le modifiche dei dati identificativi riportati nel presente Contratto (sede, legale rappresentante, IBAN, referenti per l’iniziativa e revisore legale) e a produrne, con la stessa modalità, le pertinenti dichiarazioni e/o documentazioni sostitutive. Ogni altra modifica richiederà un addendum da allegare quale parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Non è, in ogni caso, consentita la modifica dei requisiti essenziali del contratto (ex art. 1325 c.c.).

**Per l’Agenzia Italiana Per il Soggetto Esecutore**

**per la Cooperazione allo Sviluppo**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Stipulato in Roma, il

(in n. 4 originali)